



CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN ZONA STAZIONE" DURATA OTTOBRE 2019 – GIUGNO 2020.

Bando "Servizi" categoria "Servizi Sociali"- CPV 85312000-9 "Servizi di assistenza sociale senza alloggio"

Art. 1 - Oggetto dell'appalto, base d'asta e valore dell'appalto

Il presente contratto ha per oggetto la gestione di uno spazio socio educativo per bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado per la zona stazione.

La durata prevista per la realizzazione delle attività decorre da ottobre 2019 e terminerà a giugno 2020 (in linea con il calendario scolastico).

Stazione appaltante

Comune di Reggio Emilia - Servizio Servizi Sociali-Intercultura – Via Guido da Castello 13, 42121 Reggio Emilia

Responsabile di progetto (RUP): Dott.ssa Germana Corradini, in qualità di Dirigente del Servizio Servizi Sociali-Intercultura.

La presente procedura di affidamento non prevede lotti né funzionali né prestazionali in quanto il servizio da svolgere richiede, per le modalità previste, una gestione unitaria.

L'importo presunto a base d'asta è di **€ 29.000,00** oltre I.V.A. se dovuta ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e comprensivo di qualsiasi onere o spesa il fornitore dovesse sostenere per la fornitura del servizio.

Non sono stimati oneri per la sicurezza in quanto esclusi i rischi di interferenza.

Il monte ore settimanale presunto è di 36 ore (che si svilupperanno con riferimento al calendario scolastico 2019/2020)

L'offerta presentata non potrà superare il prezzo a base d'asta di cui sopra.

Il valore dell'affidamento posto a base di gara è pari a **€ 29.000,00** oltre l'IVA, al 5%, di cui **€ 23.400,00** di Costo della Manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

Il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo della possibilità di estensione del quinto d'obbligo è di **€ 34.800,00** oltre IVA.

Art. 2 - Modalità di espletamento del servizio

2.1 Obiettivi

La finalità del progetto è quella di garantire un presidio socio-educativo rivolto ai bambini e ragazzi in forte interazione con le scuole, le famiglie e il territorio per promuovere forme di aggregazione e socializzazione fra coetanei e prevenire e/o supportare situazioni di disagio relazionale e sociale.

2.2. Contenuti

Le attività previste sono così strutturate:

- organizzazione/progettazione dell'accompagnamento e rientro dei bambini e ragazzi
 - a. momento di accoglienza
 - b. sostegno allo svolgimento dei compiti scolastici

- c. attività ludico-creative laboratoriali (ed eventuali uscite, feste, spettacoli esito di attività promosse durante l'anno ecc.);
- d. merenda (prodotti confezionati o frutta comunque esclusivamente nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie che assicurino anche la tracciabilità degli acquisti e tenuto conto di eventuali allergie/intolleranze che dovranno essere segnalate da parte dei genitori)

Inoltre il servizio prevede attività di interazione costante con le famiglie per orientarle sul territorio inteso come:

- incontri/colloqui di presentazione, restituzione e verifica con le famiglie
- orientamento rispetto alle possibilità del territorio per adulti e bambini (altri progetti del territorio, scuole di italiano, servizi sanitari, servizi per il lavoro, società sportive, ecc.)
- collegamento con il Servizio Sociale del territorio
- facilitazione di una rete di mutuo aiuto tra le famiglie
- mantenimento e cura dei rapporti con le scuole di riferimento
- i locali dovranno essere utilizzati – negli orari concordati – e riconsegnati al termine delle attività svolte adeguatamente e riordinati.

Le attività dovranno essere nel dettaglio concordate con i referenti comunali.

L'articolazione delle attività potrà eventualmente essere successivamente ridefinita tenendo conto dei bambini e ragazzi che verranno individuati in raccordo con scuole, servizi e altri soggetti che operano sul territorio, delle attività già presenti sul territorio e in raccordo con i referenti del progetto.

Impegno orario previsto non inferiore alle **36 ore settimanali complessive** (frontali e back office) da articolarsi su almeno due pomeriggi per ogni gruppo.

Il servizio oggetto del presente affidamento dovrà essere organizzato con personale educativo messi a disposizione dal fornitore. Sono a carico del fornitore anche i materiali per le attività che verranno proposte nonché eventuali esperti per laboratori specifici.

L'ammissione dei bambini e dei ragazzi al progetto socio-educativo avverrà su segnalazione proveniente dalle scuole ubicate nella zona e/o dal Servizio sociale territoriale o dal Servizio Officina Educativa, su richiesta delle famiglie o di altri soggetti del territorio.

L'attività dovrà essere realizzata nell'assoluto rispetto delle norme in vigore sulla privacy.

L'aggiudicatario si impegna a raccogliere le liberatorie al fine di poter eventualmente divulgare materiale documentativo relativo ai bambini e ragazzi partecipanti alle attività.

Al termine del percorso l'aggiudicatario si impegna a produrre una relazione finale dettagliata dell'attività svolta con particolare riguardo a:

1. dati di presenza e frequenza dei bambini e ragazzi coinvolti
2. organizzazione complessiva del servizio e dati sulle attività svolte (sia delle attività svolte con i bambini e ragazzi che le attività con le famiglie e la rete del territorio)
3. andamento complessivo del servizio, eventuali criticità rilevate.

L'impegno complessivo ipotizzato per la realizzazione delle attività in argomento, comprende il coordinamento/monitoraggio del progetto con i referenti del Comune.

2.3 Destinatari

Il progetto si rivolge indicativamente ad un numero di circa 32 bambini e ragazzi (scuola primaria e secondaria di primo grado) da suddividere in gruppi/ sottogruppi di massimo 8 per educatore.

2.4 Luogo di esecuzione del servizio

Le attività si svolgeranno presso Via Turri 49 (locali messi a disposizione dall'ente e spazi esterni limitrofi (campo da basket adiacente, campetto da calcetto di Via Paradisi ecc.)

Art. 3 - Requisiti di partecipazione degli operatori economici

Requisiti di carattere generale

- l'assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016;
- l'abilitazione al bando del Mercato Elettronico di Consip **Bando "Servizi"** alla categoria merceologica **"Servizi Sociali" - CPV 85312000-9 "Servizi di assistenza sociale senza alloggio"**

Requisiti minimi di idoneità professionale

l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui all'art.83, co.3 del D.Lgs 50/2016

Requisiti inerenti la capacità economico e finanziaria

fatturato globale negli ultimi tre esercizi documentabili in misura non inferiore a: € 60.000,00.

Requisiti inerenti la capacità tecnico-professionale

esperienza nello svolgimento di attività in almeno un servizio analogo della durata di almeno un anno, svolto negli ultimi 3 anni presso enti pubblici o privati.

La mancanza alla presentazione dell'offerta comporta l'esclusione dall'affidamento.

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta dovrà pervenire secondo le modalità e le date indicate nella procedura RDO sul Mercato Elettronico di Consip (in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006) aperta a tutte le ditte iscritte al **bando "Servizi" alla categoria "Servizi Sociali - CPV 85312000-9 "Servizi di assistenza sociale senza alloggio"** ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, nel caso la ditta affidataria uscente presentasse offerta, la stessa non verrà esaminata da parte dell'amministrazione ai fini dell'applicazione dei principi di rotazione (Sentenze del Tar Puglia Lecce, sezione I, sentenza n. 1322 del 4 settembre 2018, Tar Lombardia Milano, sezione IV, sentenza n. 521 del 12 marzo 2019, Tar Lombardia Brescia, sezione I, sentenza n. 599 del 27 giugno 2019).

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti come previsto dall'art. n. 81 del D.Lgs 50/2016.

Art. 5 - Procedura di gara e criteri di aggiudicazione

L'acquisizione della fornitura del servizio avverrà mediante R.d.O sul Mercato Elettronico di CONSIP, nel rispetto delle modalità operative disciplinate dalle condizioni generali di contratto riguardanti l'acquisto di beni e servizi del M.E.P.A. e sarà aggiudicata a lotto unico.

L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio dell'Ente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e della Deliberazione GC n. 213 del 26/11/2015 sulla base dei seguenti parametri:

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 80
OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 20

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione della Commissione giudicatrice che aggiudicherà la fornitura del servizio alla ditta che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo su un massimo di 100 punti derivante dalla somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica (massimo 80 punti) e all'offerta economica (massimo 20).

Le offerte tecniche ed economiche saranno valutate secondo i seguenti criteri:

OFFERTA TECNICA

punteggio massimo 80

Modello organizzativo e figure professionali coinvolte (n° educatori, compresenze, ruoli...)	Max 25
Modalità di realizzazione delle attività (articolazione della proposta, materiali messi a disposizione per laboratori)	Max 25

Connessioni e forme di interazione con la famiglia, scuola, poli sociali territoriali e altre realtà del territorio	Max 20
Modalità di osservazione e documentazione delle attività (tenuto conto degli aspetti rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi e degli strumenti idonei nel rispetto della riservatezza dei minori)	Max 5
Migliorie offerte dalla ditta per un efficace raggiungimento degli obiettivi del progetto: Trattasi di Eventuali migliorie che si intendono offrire per migliorare il grado di qualità del servizio (senza ulteriori oneri a carico dell'Ente).	Max 5

La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attribuendo i punteggi come segue:

- per i parametri qualitativi dell'offerta tecnica, saranno attribuiti i punteggi mediante l'applicazione del Metodo Aggregativo Compensatore secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);

n = Numero totale degli elementi e sub-elementi di valutazione (i)

$\sum n$ = sommatoria

W_i = Peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i);

V(a)_i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i) dell'offerta (a)

I coefficienti V(a)_i sono determinati:

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica, attraverso un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti in modo collegiale dalla commissione, sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente Criterio motivazionale

0 Assente- completamente negativo

0,1 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo

0,2 Negativo

0,3 Gravemente insufficiente

0,4 Insufficiente

0,5 Appena insufficiente

0,6 Sufficiente

0,7 Discreto

0,8 Buono

0,9 Ottimo

1 Eccellente

Il risultato sarà arrotondato a due decimali.

Così come previsto dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti pubblici n. 7 del 24 novembre 2011 nonché dalla delibera della stessa Autorità n. 1005 del 21/09/2016, per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, si procederà alla cd. "riparametrazione" (i totali dei punteggi assegnati alle offerte tecnica ed economica verranno riparametrati al punteggio massimo di riferimento).

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore.

Saranno esclusi dalla gara e pertanto non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non abbia totalizzato almeno **40** punti sui **80** punti massimi applicabili, dopo la riparametrazione.

OFFERTA ECONOMICA

punteggio massimo 20/100

L'offerta economica dovrà essere formulata prevedendo un ribasso in percentuale rispetto all'importo a base di gara **€ 29.000,00 (oltre IVA se dovuta)**.

I punteggi relativi all'offerta economica saranno assegnati utilizzando la seguente formula **RIBASSO MASSIMO NON LINEARE:**

$$V_i = (R_i/R_{max})^a$$

Dove:

V_i = Coefficiente dell'offerta i -esima

R_i = ribasso offerto dal concorrente i -esimo

R_{max} = ribasso massimo offerto in gara

a = coefficiente > 0

impiegando valori dell'esponente $a = 0,5$

Il risultato ottenuto dalle due voci sarà poi sommato.

Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi dell'art. 97 come modificato dal D.L. 32/2019 convertito con modifiche e integrazioni con L. 55 del 14/06/2019.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa raggiungendo il maggior punteggio.

La stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Si precisa fin d'ora che il calcolo dell'anomalia dell'offerta verrà effettuato dopo la riparametrazione.

L'offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 gg. mentre l'Amministrazione non assume alcun obbligo e rimarrà libera di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, ovvero sospendere l'aggiudicazione già intervenuta, per motivi di interesse pubblico che saranno debitamente comunicati alle ditte interessate.

L'Amministrazione si riserva di:

- a) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- b) non dar luogo ad alcuna aggiudicazione;
- c) sospendere l'aggiudicazione già intervenuta per motivi di interesse pubblico che saranno debitamente comunicati alle ditte interessate.

Gli oneri e le spese relativi alla presentazione dell'offerta e/o per qualsiasi altro onere derivante, saranno ad esclusivo carico della Ditta invitata anche per i casi previsti nei sopraccitati punti a), b) e c).

Le cause di esclusione dalla gara sono quelle previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dall'impresa aggiudicataria, unitamente al ribasso di gara, costituiscono formale impegno e sono quindi integralmente recepiti nel contratto.

Non saranno prese in considerazione offerte plurime, condizionate o incomplete anche di una singola voce.

Dopo la presentazione, l'offerta non può essere né ritirata né modificata od integrata.

Art. 6 - Cauzioni e garanzie richieste

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 l'appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento delle forniture, dovrà presentare all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva a favore della stazione appaltante, di importo **pari al 10%** del contratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell'impresa, la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di ritenzione.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016, **la cauzione di cui sopra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000**. Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R.445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. nonché l'operatività entro 15 giorni della garanzia medesima, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è dovuta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento della **obbligazione o cattiva esecuzione della fornitura e dei servizi in essa ricompresi da parte della impresa aggiudicataria, ivi**

compreso il maggior prezzo che l'Ente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato, in caso di risoluzione.

Tale cauzione sarà a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante l'espletamento della fornitura per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura. E' comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni, rimborsi o spese nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della fornitura e dei servizi in essa ricompresi. In caso di inadempienza la cauzione sarà reintegrata d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal compenso per la fornitura affidata.

Al termine del contratto la cauzione sarà svincolata, previa constatazione di completo adempimento della fornitura aggiudicata e comunque dopo risolta ogni eccezione inerente e conseguente il capitolato. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'Ente può, in qualunque momento e con la adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

Art. 7 - Stipula del contratto

All'aggiudicazione della presente gara, farà seguito stipula di regolare contratto nella forma prevista e stabilita da CONSIP per affidamento di servizi effettuati tramite MEPA.

L'impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all'assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo. L'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art.7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 è illustrato nella circolare n. 36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it)

In sede di stipula contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva in favore della stazione appaltante di cui all'art.6 del presente capitolato.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

Per l'impresa aggiudicataria il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, fino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui sopra in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento.

Art. 8 - Subappalto

Il subappalto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e pertanto nell'offerta il fornitore dovrà indicare le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi nonché i subappaltatori proposti. La quota subappaltabile è pari al 40% dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è consentito solo al verificarsi di quanto previsto dall'art.105, co. 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

La stazione appaltante provvederà a pagare gli importi dovuti alla ditta appaltatrice aggiudicataria della procedura in oggetto.

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi al rispetto di quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 9 - Avvio dell'esecuzione del contratto

E' facoltà della Stazione appaltante procedere all'esecuzione anticipata delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti.

Art.10 - Personale e coperture assicurative

Il personale deve rispettare le norme di legge e regolamentari, le norme fissate dal presente Capitolato, le disposizioni concordate dall'Amministrazione Comunale con i responsabili della ditta; deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza.

L'aggiudicatario dovrà rispettare tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica del personale dipendente, all'assicurazione degli operatori ed alla previdenza sociale. L'aggiudicatario dovrà essere in regola con tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare con quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008.

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, il fornitore è obbligato ad attuare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data di stipulazione del presente contratto - alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle Associazioni di categoria stipulanti, ovvero se receda da esse. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono essere in ogni caso garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato alla ditta contraente.

Il personale educativo deve avere adeguata professionalità e deve altresì attenersi alle regole di riservatezza il medesimo si impegna a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62 del 16.4.2013) e dal Codice di comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia. Nessuna informazione inerente i bambini e i ragazzi può essere divulgata o usata a qualsiasi fine o scopo. Gli operatori sono tenuti in ogni caso ad osservare il segreto professionale.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali del personale educativo sono a carico esclusivo della Ditta aggiudicataria.

L'Aggiudicatario sarà tenuto ad impiegare esclusivamente personale per cui si sia verificata, a norma dell'art. 2 del d.lgs 39/2014, l'inesistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Si impegna altresì a garantire, ove possibile, la continuità degli operatori individuati.

L'aggiudicatario dovrà presentare al Servizio "Servizi Sociali-Intercultura", prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo del personale che intenderà impiegare per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato e fornirne aggiornamento tutte le volte che interverranno variazioni/integrazioni (producendo al medesimo servizio, unitamente all'elenco, in caso di sostituzioni o integrazioni di personale apposita documentazione probatoria del possesso dei requisiti richiesti nel presente capitolato per tutto il personale educativo).

La ditta assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico sanitario e della sicurezza, organizzativo e provvedere ad idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi, per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento delle attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi.

In particolare si impegna a stipulare e tenere in validità per tutta la durata del contratto, con primaria compagnia di assicurazione, apposita polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto d'appalto (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi). In particolare detta polizza tiene indenne l'appaltatore, ivi compresi i relativi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo per i danni cagionati a terzi ed al proprio personale, per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta con i seguenti massimali:

RCT massimale unico € 2.500.000,00 per sinistro

RCO massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per persona

Si precisa che è esclusa la rivalsa nei confronti del Comune.

Le predette coperture assicurative devono essere garantite anche per il personale volontario eventualmente impegnato nelle attività di supporto, mai in sostituzione del personale dipendente.

La Ditta aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere, per i bambini e ragazzi, oltre alla copertura R.C.T., alla stipula di apposita copertura assicurativa contro gli infortuni con massimali minimi di € 100.000,00 caso morte, € 150.000,00 invalidità permanente, € 5.000,00 spese mediche, con le seguenti modalità per scaglioni di somma assicurata per la sola garanzia invalidità permanente:

- nessuna franchigia sino alla somma di € 50.000,00
- 3% sulla somma eccedente € 50.000,00 e fino ad € 150.000,00

Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 66% l'indennizzo verrà liquidato al 100% sulla somma assicurata.

Le suddette polizze dovranno essere presentate in copia conforme all'originale da caricarsi scansionato e firmato digitalmente dal legale rappresentante sul portale o da consegnare in copia conforme cartacea a mano e mantenere in corso di validità per tutta la vigenza contrattuale, con le modalità indicate.

Art. 11 - Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 50 e dell'art 100 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. In particolare la ditta aggiudicataria si impegna ad assumere prioritariamente, qualora abbia esigenze di disporre di ulteriori risorse umane, il personale regolarmente e continuativamente impegnato dalla precedente gestione alle condizioni non inferiori a quelle già riconosciute, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Art. 12 - Costi della sicurezza

Ai sensi del combinato disposto degli art. 86, comma 3bis e 3ter, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero.

Con riferimento a possibili rischi dati da interferenze, si precisa che non è stato pertanto predisposto il D.U.V.R.I., in quanto trattasi di opera intellettuale, non si ravvisano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, fermi restando gli obblighi a carico dell'impresa in ordine alla sicurezza sul lavoro.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

Art. 13 - Aumento o diminuzione del servizio

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione del servizio fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 14 - Penali

L'impresa riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità, laddove gli inadempimenti descritti non derivino da forza maggiore, salva in ogni caso la facoltà di risoluzione del contratto di cui al successivo art.16:

- nei casi di mancato rispetto delle tempistiche di cui all'allegato tecnico e proposte in sede di offerta tecnica, per cause non dipendenti da forza maggiore, verrà applicata una penale pari allo 1% del valore totale dell'aggiudicazione per ogni giorno maturato di ritardo; ove il ritardo dovesse superare i 30 gg solari l'Amministrazione avrà anche il diritto di risolvere il contratto. Eventuali ritardi imputabili all'Ente, ne faranno decorrere i termini senza l'applicazione di alcuna penale;
- nei casi di risoluzione del contratto, tutti i danni conseguenti (diretti ed indiretti) a valere sulla polizza fideiussoria definitiva costituita a garanzia del corretto adempimento del contratto, come precisato all'art. 6 del presente Capitolato;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal responsabile del Servizio "Servizi Sociali-Intercultura" e trasmesse via PEC.

L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto, via PEC nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 15 - Corrispettivi, pagamenti e obblighi di tracciabilità

I corrispettivi sono quelli risultanti dagli atti di gara.

Il pagamento del servizio in oggetto sarà effettuato in rate mensili e, per la rata a saldo, su presentazione di una relazione dettagliata delle attività svolte di cui al punto 2.2.

La liquidazione avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura, previa verifica del regolare svolgimento della prestazione e a seguito di apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC).

La ditta dovrà inviare regolare fattura elettronica, indicando i riferimenti del CIG assegnato, il numero del buono d'ordine e del Codice Unico Ufficio IPA: RQNM2 Servizio Servizi Sociali-Intercultura, Piazza Prampolini 1, 42121 Reggio Emilia

Il pagamento sarà effettuato direttamente al fornitore aggiudicatario, così come identificato nella determinazione di aggiudicazione.

Il fornitore, ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e a tal fine, dovrà dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; il mancato adempimento a tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

In particolare, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare al Committente i conti correnti dedicati su cui l'Amministrazione potrà eseguire gli accrediti in esecuzione del contratto e le proroghe delegate ad operare su di esso. Le eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata al Committente.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile

Art 16 - Risoluzione del contratto - fallimento

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli articolo 1453 e seguenti Codice Civile, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Dirigente competente ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

L'Amministrazione si attiene, per la fornitura di servizio aggiudicata del presente capitolato, a quanto previsto dagli artt. 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016.

In particolare, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di diffide ad adempiere;
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, della fornitura affidata;
- in caso di gravi negligenze ed inadempimenti nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio;
- in caso di cessione totale o parziale del contratto senza l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale;
- accertata grave violazione al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento integrativo dei/delle dipendenti del Comune di Reggio Emilia di cui alla DGC n. 109 del 21/05/2019.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio a terzi.

In caso di fallimento della Ditta affidataria, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dall'affidamento.

E' fatto salvo all'Amministrazione il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte della Ditta affidataria.

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, si applicherà quanto previsto dall'art. 176 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Leg.vo 50/2016).

Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria, sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente appaltante per le maggiori spese derivanti da lavori fatti svolgere da altre ditte, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all'Ente.

La risoluzione del contratto è comunque prevista in tutti i casi e con le modalità riportati dal presente capitolato.

Art. 17 - Recesso

Per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., fino al termine della validità contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o PEC.

Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 il contratto di servizi potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

Art 18 - Passaggio di funzionari pubblici a ditte private

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

Art. 19 - Variazioni della ragione sociale

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..).

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

Art. 20 - Riservatezza

1. Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal fornitore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
10. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 21 - Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25.05.2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'Articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente contratto.

Poiché le attività previste dal presente contratto comportano in capo al fornitore il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare l'affidatario quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'Art.28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del contratto in essere e con le modalità di seguito descritte. Le attività di gestione di uno spazio socio educativo per bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado per la zona stazione, oggetto del presente capitolato, comportano il trattamento di dati personali relativi a bambini e ragazzi e le loro famiglie. Tali dati, di natura personale e sensibile, i cui interessati sono i soggetti coinvolti nelle attività del progetto, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere agli obblighi previsti dalle seguenti normative Legge n° 328 del 8/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", L.R. n°2 del 12/3/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Il fornitore, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'Articolo 28 del Regolamento stesso.

Il Titolare è tenuto a fornire ai Responsabili del trattamento dei dati personali le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali i Responsabili stessi devono attenersi. Di seguito le istruzioni fornite dal Titolare Comune di Reggio Emilia all'affidatario per il trattamento dei dati oggetto del presente contratto:

Nello svolgimento delle attività correlate al contratto in essere i Responsabili devono attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

- Decreto Legislativo n. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n°101 Recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2017;

- Eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed eventuali normative successive in materia.

Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 del Regolamento Europeo 679/2016), nell'ambito dell'attività svolta dai Responsabili per conto del Titolare, avverrà solo nella misura in cui risulta essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni di cui i Responsabili sono onerati, come descritto nel presente contratto ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi.

I dati cui i Responsabili possono accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'esercizio delle funzioni e per l'esecuzione degli obblighi connessi al presente contratto. Nell'adempimento del ruolo di Responsabili, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell'ambito della summenzionata finalità, i Responsabili devono pertanto:

1. trattare i dati attenendosi alle indicazioni del presente atto;
2. individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell'atto di nomina l'impegno degli incaricati alla riservatezza;
3. conservare le relative nomine; a tal fine il Titolare potrà richiedere ai responsabili in ogni momento l'esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate;
4. fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente atto e alle norme di legge;
5. provvedere all'adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza;
6. in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, i Responsabili dovranno fornire agli interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. La formulazione ed il formato dell'informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati;
7. adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che verranno loro affidate dai Responsabili, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse;
8. trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime;
9. assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati;
10. comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell'interessato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all'esercizio di tali diritti;
11. assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate;
12. nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla tipologia e alle modalità dei trattamenti e curandone l'applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;
13. adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi;
14. adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
15. assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;
16. informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ed attenderne l'autorizzazione.

I Responsabili del trattamento non ricorrono ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabili vi sia l'intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, i Responsabili sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare.

Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i Responsabili dovranno avvisare il Titolare appena venuti a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte dei Responsabili o del rapporto contrattuale in oggetto, i Responsabili a discrezione del Titolare saranno tenuti:

- a) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure
- b) a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione oppure
- c) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione.

I Responsabili mantengono indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del Contratto di riferimento, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di Legge.

La presente nomina di Responsabili del trattamento ha la medesima durata ed efficacia del presente Contratto e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia del Contratto stesso.

Art. 22 - Rinvio a norme di diritto vigente

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio al D. Lgs 50/2016 ed al regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti tuttora in vigore, nonché al Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti.

Art. 23 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Reggio Emilia. Si esclude fin d'ora il ricorso ad Arbitro

Art. 24 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dirigente del Servizio "Servizi Sociali-Intercultura" Dott.ssa Germana Corradini.

Il responsabile del procedimento potrà avvalersi di suoi collaboratori per effettuare, in particolare, controlli sulla qualità, sul rispetto di tutta la normativa vigente, ed in particolare, seguire l'esecuzione del servizio, verificando il rispetto delle disposizioni e modalità contrattuali, evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e tutte le altre eventuali inadempienze.

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Germana Corradini)**